

(N. 620-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 26 ottobre 1949*

*modificato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 novembre 1949 (V. Stampato N. 856)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Marina mercantile

(SARAGAT)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1949

Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti,
della Marina militare, reduci dalla prigionia di guerra, dall'internamento
o dal servizio presso reparti partigiani.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Marina militare reduci dalla prigionia di guerra o dallo internamento, che all'atto della cattura o dell'internamento rivestivano il grado di tenente di vascello o grado corrispondente e che abbiano diritto alla rico-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Marina militare reduci dalla prigionia di guerra, dall'internamento o dal servizio prestato presso reparti partigiani, che all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana rivestivano

struzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, si prescinde fino al 15 aprile 1950, dal requisito dell'imbarco, ove prescritto.

Art. 2.

Sino al 15 aprile 1950, per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti della Marina militare reduci dalla prigionia o dall'internamento, il periodo minimo d'imbarco prescritto dalle vigenti disposizioni è ridotto, agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, di un periodo pari al tempo intercorrente fra la data della cattura o dell'internamento e quella della effettiva ripresa del servizio, se all'atto della cattura o dell'internamento essi rivestivano il grado suddetto.

Uguale trattamento è fatto, ai fini dell'avanzamento a capitano di corvetta e gradi corrispondenti, ai tenenti di vascello e capitani della Marina militare che all'atto della cattura o dell'internamento rivestivano il grado di sottotenente di vascello o di tenente e che in sede di ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni siano stati promossi al grado superiore con anzianità assoluta di grado anteriore alla data della cattura o dello internamento.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1948.

il grado di tenente di vascello o grado corrispondente e che abbiano diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, si prescinde fino al 15 aprile 1950, dal requisito dell'imbarco, ove prescritto.

Art. 2.

Sino al 15 aprile 1950, per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti della Marina militare reduci dalla prigionia o dall'internamento o dal servizio prestato presso reparti partigiani, il periodo minimo d'imbarco prescritto dalle vigenti disposizioni è ridotto, agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, di un periodo pari al tempo intercorrente fra la data della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana e quella della effettiva ripresa del servizio, se all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio della attività partigiana essi rivestivano il grado suddetto.

Uguale trattamento è fatto, ai fini dell'avanzamento a capitano di corvetta e gradi corrispondenti, ai tenenti di vascello e capitani della Marina militare che all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana rivestivano il grado di sottotenente di vascello o di tenente e che in sede di ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni siano stati promossi al grado superiore con anzianità assoluta di grado anteriore alla data della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1948.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.